

Documenti ed Informazioni su Statuti - 07/06/2022 10:43:34

Dati Cliente

Denominazione:

Indirizzo:

Frazione:

C.A.P.: Comune: Provincia:

Documento Richiesto

User ID: SITOCORP Nome della Richiesta: 3475676712_0932761

Ragione Sociale: COBAT TESSILE

Indirizzo: VICENZA 00185 ROMA RM

CCIAA: RM

NREA: 1667870

Documento: STATUTO

STATUTO

COBAT TESSILE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM VIA VICENZA 29

Numero REA: RM - 1667870

Codice fiscale: 16652391000

Forma giuridica: CONSORZIO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-04-2022 - Statuto completo	2
--	---

Repertorio N. 143.075

Raccolta N. 14800

COSTITUZIONE DI CONSORZIO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di marzo.

(30 marzo 2022)

In Roma, Via Vicenza n. 29.

Innanzi a me dottor Bruno Cesarini, Notaio in Ladispoli, iscritto al Collegio dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

sono presenti i signori:

- ZILLA MICHELE, nato a Montefalcone Di Val Fortore (BN) il 9 agosto 1957, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene rappresentante della società "**COBAT TECH S.P.A.**", con sede in Roma, Via Vicenza n. 29, capitale sociale di Euro 100.000,00 i.v., iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale e partita I.V.A. 14393361002, R.E.A. n. 1517634, in virtù di procura speciale a mio rogito in data odierna rep. 143074, che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- CAMPAGNOLO MICHELA, nata a Bassano Del Grappa (VI) il 26 gennaio 1970, domiciliata per la carica ove appresso,, la quale interviene quale amministratore delegato della società "**F.LLI CAMPAGNOLO S.P.A.**", con sede in Romano D'Ezzelino (VI), Via Merlo n. 2, capitale sociale di Euro 12.000.000,00 i.v., iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza e codice fiscale e partita I.V.A. 00170620249, R.E.A. n. 93647;

- RUSSO ALBERTO, nato a Torino il 4 maggio 1971, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene quale presidente del consiglio di amministrazione e consigliere delegato della società "**LEVA S.P.A.**", con sede in Grugliasco (TO), Via Pietro Ferrero n. 7, capitale sociale di Euro 2.000.000,00 i.v., iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale e partita I.V.A. 04848830016, R.E.A. n. 665008

- MARTINETTO ANTONELLA, nata a San Maurizio Canavese (TO) l' 1 dicembre 1959, domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene quale amministratore delegato della società "**REMMERT S.P.A.**", con sede in San Maurizio Canavese (TO), Via Remmert n. 20, capitale sociale di Euro 808.000,00 i.v. , iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale e partita I.V.A. 03734650017, R.E.A. n. 583643;

- CAMPAGNOLO GIOVANNI, nato a Bassano Del Grappa (VI) il 12 marzo 1964, domiciliato per la carica ove appresso,, il quale interviene quale amministratore delegato della società "**TINTESS S.P.A.**", con sede in Thiene (VI), Via dell'Industria n. 25, capitale sociale di Euro 3.078.000,00 i.v., iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza e codice fiscale e partita I.V.A. 01327320246, R.E.A. n. 163199;

- D'ALESSANDRO GIOVANNI nato a Roma il 28 ottobre 1969 domiciliato ove appresso che rappresenta l'associazione sindacale "**CONFARTIGIANATO IMPRESE**", con sede in Roma, Via di San Giovanni In Laterano n. 152, codice fiscale 80429270582, in virtù della procura speciale a rogito notaio Caridi di Roma in data odierna rep.8235 che si allega al presente atto sotto la lettera "B"

- GATTO BARBARA nata a Palermo il 12 maggio 1980 domiciliata ove appresso, che rappresenta l'associazione sindacale "**C.N.A.**

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa", con sede in Roma, Piazza Mariano Armellini n. 9A, codice fiscale 07987330581, in virtù di procura speciale a rogito notaio Giuffrida di Roma del 29 marzo 2022 rep.3480 che si allega al presente atto sotto la lettera "C"

- ALESE STEFANIA nata a Palestrina il giorno 8 agosto 1963 domiciliata ove appresso che rappresenta l'associazione sindacale "**CASARTIGIANI Confederazione Autonoma Artigiani**", con sede in Roma, Via Siria n. 25, codice fiscale 80187410586, in virtù di procura speciale a rogito notaio Graziadio di Roma del 28 marzo 2022 rep..2116 che si allega al presente atto sotto la lettera "D".

Io notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti i quali per conto delle società e degli enti che rappresentano convergono e stipulano quanto segue:

A) Tra i comparenti viene costituita un consorzio denominata:

"COBAT TESSILE"

retto dallo statuto che qui di seguito si trascrive:

Art. 1. Denominazione - Natura - Sede

1. È costituito il Sistema Autonomo in forma collettiva (di seguito «Consorzio») denominato

"COBAT TESSILE"

2. Il Consorzio ha sede a Roma, in via Vicenza 29. Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta la modifica dello statuto.

3. Il Consorzio non ha fine di lucro, ed è disciplinato, per tutto ciò che non è regolato dal presente statuto, dalle norme contenute nel d.lgs. 152/2006 e negli articoli 2602 e seguenti del codice civile ove applicabili nonché nelle altre norme europee o nazionali di settore.

4. Il Consorzio ha natura volontaria. All'esito della regolamentazione nazionale adottata in attuazione degli artt. 178-bis e 178-ter D.Lgs. 152/2006, il Consorzio continuerà ad operare in continuità, fatto salvi gli adeguamenti imposti dalla norma sopravvenuta.

Art. 2. Durata

1. La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2070.

2. La durata del Consorzio può essere prorogato oltre la scadenza del termine di cui al comma 1 con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. È fatta salva, in caso di proroga, la facoltà di recesso dei produttori membri assenti. Il recesso dovrà essere comunicato entro 30 giorni dalla data dell'adozione della delibera di proroga.

3. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione prima della scadenza del termine di durata di cui al comma 1, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e con le modalità indicate nell'articolo 22.

Art. 3. Definizioni

1. Ai fini del presente Statuto, nel rispetto alla normativa europea e nazionale, si applicano le seguenti definizioni:

I. Prodotti tessili: il prodotto grezzo, semilavorato, lavorato, semimanufatto, manufatto, semiconfezionato o confezionato, esclusivamente composto di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di

mischia o di unione utilizzato;

II. Fibre tessili: i) un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili o, alternativamente, ii) una lamella flessibile o un tubo di larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre elencate nella tabella 2 dell'allegato I del Regolamento UE 1007/2011 e atti ad applicazioni tessili;

III. Prodotti assimilati ai prodotti tessili: a) i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l'80 % in peso; b) i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni le cui parti tessili costituiscano almeno l'80 % in peso; c) le parti tessili: i) dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti; ii) dei rivestimenti di materassi; iii) dei rivestimenti degli articoli da campeggio, purché tali parti tessili costituiscano almeno l'80 % in peso di tali strati superiori o rivestimenti; d) i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne sia specificata la composizione.

IV. Prodotti accessori: calzature, articoli di pelletteria, bottoni, cerniere, ecc.

Art. 4. Finalità e oggetto

1. Il Consorzio effettua la gestione dei prodotti costituiti o contenenti fibre tessili nel rispetto dei principi di cui agli articoli 178 ss. del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dei principi nazionali e sovranazionali di settore.

2. Il Consorzio razionalizza, organizza e gestisce la raccolta e il trattamento dei prodotti tessili e assimilati non più utilizzati, (giunti a fine vita), secondo un approccio basato sulla protezione dell'ambiente e della salute umana, sulla preservazione delle materie prime e sullo sviluppo di catene di valore dei prodotti tessili, allo scopo di consentire la massimizzazione dell'attività di riciclo, rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti tessili.

3. Il Consorzio adempie all'obbligo di ritiro dei prodotti tessili e assimilati non più utilizzati, (giunti a fine vita), provenienti dai sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dai luoghi di raggruppamento gestiti dai distributori ovvero dai sistemi di raggruppamento comunali secondo le modalità e i criteri previsti dalla normativa vigente.

4. Il Consorzio concorre al conseguimento degli obiettivi di recupero e riciclo dei prodotti tessili e assimilati non più utilizzati, (giunti a fine vita), dai medesimi prodotti, distribuiti e gestiti nel territorio nazionale. Il Consorzio razionalizza, organizza, garantisce, promuove e incentiva la gestione in forma collettiva del trasporto, riutilizzo e preparazione per il riutilizzo, recupero, riciclaggio, trattamento dei prodotti tessili e assimilati non più utilizzati, (giunti a fine vita), dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo.

5. Il Consorzio determina l'ammontare del contributo ambientale, necessario a adempiere nell'anno solare di riferimento agli obblighi di raccolta, trasporto, cernita, trattamento, recupero e smaltimento ispirandosi ai criteri di cui all'art. 237, d.lgs. 152/2006.

6. Il Consorzio, redigerà un progetto individuando le modalità di

gestione idonee a garantire che i commercianti, i distributori, gli utenti finali e i consumatori, siano informati sulle modalità di funzionamento del sistema adottato e sulle diverse modalità di raccolta, nonché sul contributo applicato e su ogni altro aspetto per loro rilevante ai fini degli obiettivi di recupero e riciclo.

7. Il Consorzio, ove richiesto, presta adeguata garanzia fidejussoria bancaria a prima richiesta in favore del Ministero della Transizione Ecologica, pari all'importo delle entrate previste dall'applicazione del contributo ambientale di cui al comma 5.

8. Il Consorzio può stipulare, anche ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifici accordi, contratti di programma, protocolli d'intesa, anche sperimentali con le Amministrazioni pubbliche anche locali.

9. Ove richiesto il Consorzio predisporre e trasmette al Ministero della Transizione Ecologica il progetto redatto secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità contenente:

a) un piano di raccolta che prevede una rete integrata sull'intero territorio nazionale,

b) un piano industriale volto a garantire l'effettivo funzionamento del Sistema in grado di conseguire gli obiettivi di recupero e di riciclaggio fissati dalle norme europee o dalle norme di settore nazionali.

10. Il Consorzio comunica annualmente al Registro nazionale dei produttori di prodotti tessili e assimilati, ove istituito, i dati relativi al quantitativo in termini di peso dei prodotti immessi sul mercato.

11. Per conseguire le proprie finalità istituzionali, il Consorzio può costituire enti e società e assumere partecipazioni in società già costituite. La costituzione di enti e società e l'assunzione di partecipazioni in altre società non è consentita se sono sostanzialmente modificati l'oggetto sociale e le finalità determinati dal presente statuto. L'attività delle società e degli enti partecipati e costituiti dal Consorzio deve, inoltre, svolgersi nel rispetto delle norme e dei principi in materia di concorrenza. Eventuali proventi e utili derivanti da tali partecipazioni devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente statuto.

Art. 5. Membri, quote di partecipazione e facoltà di recesso

Partecipano al Consorzio le seguenti categorie:

1. Categoria soci, produttori/importatori [produttori] di prodotti tessili e assimilati;

2. Categoria soci, organizzazioni di categoria delle PMI e Medie e Grandi Imprese rappresentative a livello nazionale, direttamente o indirettamente tramite le articolazioni territoriali;

3. Categoria soci, Recuperatori e Riciclatori dei rifiuti derivanti dai prodotti di cui all'art 3 dello Statuto.

4. Categoria soci, gestori di attività di erogazione di servizi connessi con l'applicazione della Responsabilità Estesa del Produttore, secondo quanto previsto dalle norme nazionali ed europee.

5. Il Consorzio è aperto alla partecipazione dei distributori, raccoglitori, trasportatori, di prodotti tessili e assimilati non più utilizzati, (giunti a fine vita), previo accordo con i produttori.

6. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate ai precedenti

commi possono chiedere di aderire al Consorzio inviando domanda scritta di adesione al Consiglio di amministrazione con la quale devono dichiarare di possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente e di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento consortile e di tutte le altre disposizioni vincolanti per il Consorzio.

7. Il Consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e delle informazioni che l'aspirante membro deve fornire contestualmente o successivamente alla domanda entro e non oltre trenta giorni, delibera sulla richiesta. La richiesta di adesione può essere respinta nel caso in cui il richiedente non abbia i requisiti per l'ammissione al Consorzio, ovvero in presenza di giustificate e comprovate ragioni e/o in violazione di legge. La decisione di rigetto della richiesta di adesione deve essere comunicata al Centro di Coordinamento, ove costituito.

8. Nell'ambito di ciascuna categoria di partecipanti, la ripartizione delle quote di partecipazione tra le singole imprese è disciplinata da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 22.

9. La facoltà di recesso dei soci può essere esercitata in qualsiasi momento previa comunicazione da inviarsi al Consiglio di amministrazione e non può essere in alcun modo ostacolata, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni - ivi compresi gli obblighi di finanziamento - assunte dal recedente in relazione all'anno operativo in corso e comunque alle attività di gestione già compiute dal Consorzio, anche negli anni precedenti, nell'interesse del soggetto recedente.

10. Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'esclusione dal Consorzio se il partecipante perde i requisiti per l'ammissione al Consorzio, se è sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione dell'esercizio, anche provvisorio, dell'impresa e in ogni altro caso in cui non può più partecipare alla realizzazione dell'oggetto del Consorzio.

11. Una volta deliberata dal Consiglio di amministrazione, l'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata, entro trenta giorni, al partecipante anche per eventuali fini contributivi.

12. Ove istituito ai sensi dell'art. 178 ter del d.lgs. 152/2006 il Consorzio comunica al registro nazionale produttori i nominativi dei partecipanti che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso.

Art. 6. Diritti e obblighi

1. I membri hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente Statuto, all'adozione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari e allo svolgimento delle attività consortili. I partecipanti possono fruire dei servizi e delle prestazioni offerte dal Consorzio, se in regola con gli adempimenti ed i relativi versamenti previsti dal presente Statuto.

2. I partecipanti sono tenuti all'adempimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni regolamentari e normative di carattere europeo, nazionale e regionale di settore.

3. I partecipanti sono, altresì, tenuti all'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio e in particolare sono obbligati a:

a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;

- b) versare il contributo annuo deliberato dall'Assemblea ordinaria;
 - c) trasmettere al Consiglio di amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richiesti, attinenti all'oggetto del Consorzio;
 - d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che faranno salva la riservatezza dei dati dei partecipanti;
 - e) osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i partecipanti;
 - f) favorire gli interessi del Consorzio e non svolgere attività contrastante con le finalità dello stesso;
 - g) iscriversi, ove istituito, al Registro Nazionale dei Produttori di cui l'articolo 178-ter comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
4. Il Consorzio accerta il corretto adempimento da parte dei partecipanti degli obblighi di cui al comma 3 e in caso di violazioni a tali obblighi intraprende tutte le azioni necessarie per porvi rimedio.
5. In caso d'inadempimento agli obblighi di cui al comma 3, fatte salve eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente, il Consiglio di amministrazione può irrogare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione. Con regolamento consortile, da adottarsi a norma dell'articolo 22, sono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento. In sede di Assemblea, il partecipante sanzionato non può esercitare il diritto di voto fino all'avvenuto pagamento della sanzione irrogata.

Art. 7. Fondo del Consorzio

1. Il fondo consortile è costituito da diecimila quote del valore di un euro cadauna, così ripartito:
 - i) 60% del fondo consortile è attribuito alla categoria dei produttori di prodotti tessili e assimilati di cui all'art. 5 comma 1;
 - ii) 15% del fondo consortile è attribuito alla categoria dei soci delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle PMI e Medie e Grandi Imprese di cui all'art. 5 comma 2;
 - iii) 15% del fondo consortile è attribuito alla categoria dei soci recuperatori e riciclatori di cui all'art. 5 comma 3;
 - iv) 10% del fondo consortile è attribuito alla categoria delle società che svolgono attività di erogazione di servizi connessi con l'applicazione della Responsabilità Estesa del Produttore di cui all'art 5 comma 4.
2. Il Consiglio di Amministrazione può aumentare il fondo fino alla concorrenza di centomila quote.
3. Il fondo rimane indivisibile per tutta la durata del Consorzio. È fatto divieto di distribuire utili e avanzi di gestione ai partecipanti. Ogni avanzo di gestione costituisce anticipazione per l'esercizio successivo e, qualora proveniente dal contributo ambientale, è destinato alla riduzione dell'importo del contributo stesso nel primo esercizio finanziario successivo utile. In ogni caso gli avanzi di gestione non possono essere utilizzati per ridurre il contributo ambientale dovuto da produttori che non abbiano concorso a costituirli, ovvero non abbiano partecipato al sistema consortile nei due esercizi precedenti.
4. Ciascuno dei partecipanti è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo versando una somma corrispondente al proprio numero di quote di partecipazione assegnate ai sensi del precedente articolo 7.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 2 in ordine al vincolo di destinazione degli avanzi di gestione provenienti dal contributo ambientale, il fondo di cui al comma 1 può essere impiegato nella gestione del Consorzio, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione approvata dall'Assemblea ordinaria, ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

6. Il Consiglio di amministrazione può costituire fondi di riserva, fermo restando il principio del perseguimento dell'equilibrio finanziario.

Art. 8. Finanziamento delle attività

1. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio provengono:

- a) dal contributo ambientale annuale versato dai soggetti obbligati;
- b) dai proventi delle attività svolte in attuazione di disposizioni di legge e statutarie e in particolare dai proventi della cessione, nel rispetto dei principi della concorrenza e della corretta gestione ambientale e delle eventuali frazioni che costituiscono gli stessi, raccolti o ritirati, nonché dalle prestazioni di servizi connesse;
- c) dai proventi della gestione patrimoniale ivi comprese eventuali liberalità;
- d) dai contributi di partecipazione versati dai partecipanti o da terzi, e in particolare dall'eventuale contributo annuo;
- e) dall'utilizzazione dei fondi di riserva;
- f) da eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici ovvero privati;

Art. 9. Organi

1. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente e, in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente;
- d) gli Organi di Controllo;
- e) il Direttore generale (laddove previsto);

Art. 10 Composizione e funzioni dell'Assemblea ordinaria

1. Ogni partecipante ha diritto a un numero di voti nell'Assemblea pari al numero delle proprie quote di partecipazione. Possono esercitare il diritto di voto i partecipanti in regola con l'adempimento degli obblighi previsti all'articolo 6.

2. L'Assemblea ordinaria esercita le seguenti funzioni:

- a) elegge i componenti del Consiglio di amministrazione nel numero minimo di 5 e massimo di 13;
- b) elegge tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio sindacale;
- c) delibera l'affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti al Collegio sindacale o a una Società di revisione, ai sensi dell'articolo 17;
- d) approva il bilancio preventivo annuale, accompagnato dai documenti previsti all'articolo 21, comma 4, e il bilancio consuntivo annuale, accompagnato dai documenti previsti all'articolo 21, comma 6;
- e) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio;
- f) determina il valore unitario delle quote consortili;
- g) delibera circa l'eventuale assegnazione di un'indennità di carica al Presidente e al Vicepresidente, dell'emolumento annuale e dell'indennità di rimborso spese ai componenti del Consiglio di amministrazione e del

Collegio sindacale;

h) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione;

i) delibera l'eventuale contributo di partecipazione annuo previsto all'articolo 8, comma 1, lettera d) per il perseguimento delle finalità statutarie;

j) approva il contributo ambientale annuo previsto all'articolo 8, comma 1, lettera b), per il perseguimento delle finalità statutarie;

k) approva la relazione sulla gestione, comprendente il piano specifico di prevenzione e di gestione, nonché i risultati conseguiti nel riciclo e nel recupero dei prodotti tessili e assimilati, giunti a fine vita;

l) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari menzionati all'articolo 8;

m) approva l'impiego del fondo consortile nella gestione del sistema consortile, ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie fermo l'obbligo della sua immediata ricostituzione.

Art. 11. Funzionamento dell'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

2. La convocazione può aver luogo a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata o mediante pubblicazione per estratto, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, su almeno un quotidiano a tiratura nazionale come ad esempio: SOLE 24 ORE; LA REPUBBLICA; CORRIERE DELLA SERA ecc, e contestualmente sul sito del Consorzio, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e, eventualmente, ad almeno ventiquattro ore di distanza da tale data, della seconda convocazione.

3. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione quando lo ritenga necessario. La convocazione può essere richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, anche da un numero di partecipanti, sulla base della ripartizione effettuata dall'ultima assemblea, che detengono almeno 30 per cento di tutte le quote di partecipazione.

4. La convocazione dell'Assemblea può anche avvenire su richiesta del Collegio sindacale. In tali casi il Consiglio di amministrazione è tenuto a procedere alla convocazione dell'Assemblea entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Il partecipante interviene all'Assemblea in persona del proprio legale rappresentante o di un proprio delegato. Il partecipante può farsi rappresentare con delega scritta, da conservarsi da parte del Consorzio. Non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona. Tali limiti non si applicano alle associazioni imprenditoriali di categoria.

6. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando i rappresentanti delle imprese presenti costituiscono 60 per cento delle quote di partecipazione complessivamente sottoscritte e comunque con la presenza di almeno tre delle categorie di cui all'art 5, in seconda

convocazione, qualunque sia la percentuale di quote consortili rappresentate dai partecipanti e comunque con il voto positivo di almeno tre delle categorie di cui all'art. 5.

7. Ogni partecipante esprime nell'Assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione al Consorzio. Con regolamento consortile adottato a norma dell'articolo 22 sono determinate le modalità operative volte ad assicurare il rispetto del presente comma.

8. L'Assemblea delibera in sede ordinaria con la maggioranza dei voti presenti.

9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente ovvero, in assenza del Vicepresidente, dal consigliere più anziano.

Art. 12. Assemblea straordinaria

1. Per la convocazione dell'assemblea straordinaria si applica quanto previsto all'art 11 dello statuto.

2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando i rappresentanti delle imprese presenti costituiscono 75 per cento delle quote di partecipazione complessivamente sottoscritte e comunque con la presenza di almeno tre delle categorie di cui all'art 5, in seconda convocazione, qualunque sia la percentuale di quote consortili rappresentate dai partecipanti e comunque con il voto positivo di almeno tre delle categorie di cui all'art. 5.

3. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulla modifica dello statuto;
- b) sull'approvazione e modifica dei regolamenti, secondo quanto disposto all'articolo 22;
- c) sulla proroga del termine di scadenza di durata di cui all'articolo 2, comma 1;
- d) sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio.

4. Si osservano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 in materia di Assemblea ordinaria.

Art. 13. Composizione e funzioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si compone di un numero minimo di 5 e un massimo di 13 membri eletti dall'Assemblea ordinaria.

2. All'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione si procede secondo le modalità e i sistemi di voto previsti da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 22 del presente statuto.

3. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano i componenti del Collegio sindacale e, con funzioni consultive, il Direttore generale del Consorzio.

4. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri necessari al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente statuto, che non siano espressamente riservati per legge o per statuto all'Assemblea. A titolo esemplificativo il Consiglio di amministrazione:

- a) elegge il Presidente ed il Vicepresidente fra i propri componenti;
- b) determina le funzioni ed assegna le deleghe operative al Presidente, al Vicepresidente ed al Direttore generale;
- c) convoca l'Assemblea fissandone l'ordine del giorno;
- d) conserva il libro dei partecipanti al Consorzio e provvede al suo

costante aggiornamento;

e) definisce la ripartizione delle quote di partecipazione al Consorzio in conformità alle disposizioni del presente statuto e dell'apposito regolamento;

f) redige il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

g) redige la situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2615-bis del codice civile;

h) definisce annualmente il fabbisogno finanziario del Consorzio e i criteri di finanziamento e determina l'entità degli eventuali contributi di partecipazione e del contributo ambientale annuale, di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), a carico dei partecipanti e stabilisce le modalità del relativo versamento, da sottoporre alla delibera dell'Assemblea;

i) predispose il piano specifico di prevenzione previsto all'articolo 4, comma 9, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

j) adotta gli schemi di regolamenti consortili, e relative modifiche, da sottoporre all'Assemblea straordinaria per l'approvazione;

k) adotta il programma pluriennale e annuale di attività del Consorzio;

l) delibera sulle eventuali proposte di accordi di cui all'articolo 4, comma 8;

m) delibera su tutte le materie di cui all'articolo 4;

n) nomina e revoca il Direttore generale del Consorzio stabilendone il compenso;

o) determina l'organico del personale del Consorzio e le modalità della gestione amministrativa interna;

p) delibera sulle richieste di adesione al Consorzio verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione e curando la riscossione delle quote e dei contributi dovuti all'atto dell'ammissione. La delibera che respinge la richiesta di adesione deve essere motivata;

q) vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei partecipanti nei confronti del Consorzio e determina l'irrogazione di eventuali sanzioni e la relativa entità;

r) autorizza il Presidente o il Vicepresidente a conferire procure per singoli atti o categorie di atti;

s) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati ad altri organi del Consorzio;

t) delibera su atti e iniziative opportuni per assicurare il necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni;

u) delibera motivatamente sull'esclusione dei partecipanti e ne dà comunicazione al relativo registro ove istituito ai sensi dell'art. 178 ter del d.lgs. 152/2006.

v) costituisce gli eventuali fondi di riserva, di cui all'articolo 6, comma 5 e delibera in merito all'impiego degli stessi nei casi di cui all'articolo 6, comma 4.

w) delibera quanto previsto al comma 2 dell'art. 7 dello Statuto.

6. Il Consiglio di amministrazione può:

a) avvalersi del supporto consultivo delle associazioni maggiormente

rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei partecipanti;
b) delegare alle medesime associazioni di cui alla lettera a) lo svolgimento di determinate attività.

7. Nei limiti di quanto indicato al presente articolo, il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente e al Vicepresidente talune delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega. Il Consiglio di amministrazione può altresì affidare al Presidente o al Vicepresidente o al Direttore generale specifici incarichi.

8. Non possono essere oggetto di delega la redazione del bilancio e gli altri adempimenti indicati al comma 5, lettere e) e f).

Art. 14. Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il Consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un componente del Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirlo tramite cooptazione di altro consigliere in rappresentanza della categoria di appartenenza del predecessore, con apposita deliberazione, sentito il Collegio sindacale. Il consigliere così nominato resta in carica fino alla Assemblea successiva.

3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare dalla carica la metà o più dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei consiglieri cessati. Se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'Assemblea per la ricostituzione dell'organo è immediatamente convocata dal Collegio sindacale o, in mancanza, anche da un solo partecipante.

4. Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'Assemblea; tale diritto può essere esercitato solo per giusta causa.

5. Il Consiglio di amministrazione è convocato mediante invito scritto dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente almeno ogni trimestre e tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri e comunque non meno di due. In tale ultimo caso il Consiglio viene convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. La convocazione deve essere fatta per iscritto, con lettera raccomandata, posta elettronica certificata, fax o e-mail cui deve seguire copia dell'avvenuto ricevimento a carico del consigliere, e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione.

La convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

7. Le riunioni del Consiglio di amministrazione, se regolarmente convocate, sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza più uno dei consiglieri. La riunione si considera, altresì, valida allorché, anche in assenza di formale convocazione, sono presenti tutti gli amministratori e tutti i componenti effettivi del Collegio sindacale.

8. Le riunioni del Consiglio possono avere luogo sia nella sede del Consorzio sia altrove purché in Italia. Le adunanze del Consiglio di

amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede ai sensi del comma 10, e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro.

9. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole dei due terzi dei partecipanti.

10. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di assenza del Vicepresidente, dal consigliere all'uopo nominato dallo stesso Consiglio.

11. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, se deliberato dall'Assemblea ai sensi di quanto previsto all'articolo 10, comma 2, lettera h).

12. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal segretario del Consiglio di amministrazione nominato dal Presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione del Consiglio è sottoscritto da chi la presiede e dal segretario.

13. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le loro funzioni nell'esclusivo interesse del Consorzio ed in maniera imparziale ed indipendente.

Art. 15. Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio sono nominati dal Consiglio di amministrazione fra i propri componenti e durano in carica fino alla cessazione del Consiglio di amministrazione che li ha nominati.

2. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dalla carica, il nuovo Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di amministrazione. Il nuovo Presidente dura in carica fino al termine del mandato iniziato dal suo predecessore.

3. Spetta al Presidente:

a) la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze innanzi ad ogni autorità giurisdizionale, anche arbitrale, ed amministrativa;

b) la firma del Consorzio;

c) la presidenza delle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea;

d) la rappresentanza del Consorzio nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;

e) l'attuazione alle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione;

f) la vigilanza sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti ed in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;

g) accertare che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;

h) conferire, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.

4. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilità di

convocare utilmente il Consiglio di amministrazione, il Presidente o altro soggetto delegato può adottare temporaneamente i provvedimenti più opportuni; in tal caso è tenuto a sottoporli alla ratifica del Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.

5. In caso di assenza dichiarata o impedimento le funzioni attribuite al Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

6. I compiti e le funzioni del Vicepresidente sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 16. Direttore generale

1. L'incarico di Direttore generale, laddove nominato, è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, a persona che abbia maturato significative esperienze di tipo manageriale.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratti di diritto privato.

3. Le funzioni e le deleghe del Direttore generale sono determinate dal Consiglio di amministrazione. In ogni caso il Direttore generale:

a) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili;

b) effettua le operazioni correnti amministrative, civili, commerciali e fiscali, queste ultime anche con riguardo all'eventuale contenzioso, necessarie per assicurare il buon funzionamento del Consorzio;

c) gestisce i rapporti con le banche e gli enti previdenziali;

d) sentito il parere del Presidente, nel rispetto dell'organico stabilito dal Consiglio di amministrazione, stipula e risolve i contratti di lavoro del personale dipendente, ivi inclusi i dirigenti, nonché i rapporti di prestazione d'opera professionale;

e) cura, in accordo con il Presidente, i rapporti ordinari con i partecipanti, le istituzioni, le autorità.

4. Il Direttore generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, con funzioni consultive e di segretario.

5. Il Direttore generale firma la corrispondenza del Consorzio, salva altresì la possibilità di ricevere dal Presidente, a ciò autorizzato dal Consiglio di amministrazione, specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.

Art. 17. Organi di controllo

1. Sono organi di controllo del Consorzio:

a) il Collegio sindacale;

b) l'Organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

c) la Società di revisione indipendente per la verifica della regolarità contabile e fiscale, ove detta revisione non venga eseguita dal Collegio sindacale.

Art. 18. Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

2. Il Collegio sindacale:

a) controlla la gestione del sistema consortile;

b) vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e dei regolamenti consortili, nonché sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione con particolare riferimento all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento;

c) redige annualmente la relazione di competenza a commento del bilancio consuntivo.

3. I sindaci partecipano alle sedute dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 19. Organismo di vigilanza

1. L'organismo di vigilanza è un organo collegiale composto di due membri effettivi.

2. L'organismo di vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e opera nel rispetto dei principi e per il perseguimento delle finalità di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 20. Revisione legale dei conti

1. La verifica periodica della regolarità contabile e fiscale è affidata ad una Società di revisione o ad un Revisore indipendente, ove non venga esercitata dal Collegio sindacale.

Art. 21. Esercizio finanziario - Bilancio

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consorzio adotta un sistema di separazione contabile e amministrativa e redige il bilancio separato. Il bilancio separato, redatto in coerenza con le disposizioni civilistiche, deve evidenziare le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contributo ambientale.

3. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. La convocazione può avvenire nel più ampio termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano; in tale ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicarne le ragioni.

4. Il bilancio preventivo è accompagnato da:

a) una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio;

b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.

5. I documenti di cui ai commi 3 e 4 devono restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun partecipante di prenderne visione almeno sette giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

6. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario del Consorzio ed è accompagnato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, così come previsto dall'articolo 2423 del codice civile.

7. La situazione patrimoniale, redatta osservando le norme relative al bilancio di esercizio per le società per azioni, è depositata presso il Registro delle Imprese entro due mesi alla chiusura di esercizio ai sensi

dell'articolo 2615-bis del codice civile.

8. I progetti di bilancio devono essere comunicati alla Società incaricata della revisione legale dei conti e al Collegio sindacale almeno venti giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.

9. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e contabilità sono definite da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 22.

10. L'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva dà evidenza delle verifiche della Società di revisione legale dei conti.

Art. 22. Regolamenti

1. Nei casi previsti dallo statuto l'Assemblea straordinaria approva i regolamenti, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Art. 23. Scioglimento e liquidazione

1. La delibera di scioglimento anticipato deve essere comunicata entro trenta giorni al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei prodotti tessili e assimilati, ove istituito.

2. Il fondo, per la parte derivante dagli eventuali avanzi di gestione provenienti dal contributo ambientale, è destinato alla ricerca e sviluppo di nuove tecnologie per il riuso, riciclo delle fibre tessili contenute nei prodotti giunti a fine vita.

B) In deroga alle norme statuarie il Consiglio di Amministrazione c in carica fino all'approvazione del bilancio del 31 dicembre 2022 si compone di sette membri nelle persone di:

dr. SARTI MAURIZIO nato a Prato l' 1 novembre 1970 ivi domiciliato in Via Guido Bisori n.54 codice fiscale SRTMRZ70S01G9995

quale Presidente ed i consiglieri:

produttori: dr. CAMPAGNOLO MICHELA nata a Bassano Del Grappa (VI) il 26 gennaio 1970, domiciliata a Cassola (VI) Via Monte Pertica n.7A codice fiscale CMP MHL 70A66 A703T.

dr. MARTINETTO ANTONELLA nata a San Maurizio Canavese (TO) l' 1 dicembre 1959, domiciliata Caselle Torinese, Via Manzoni n.8 , codice fiscale MRT NNL 59T41 I024X.

dr. RUSSO ALBERTO nato a Torino il 4 maggio 1971, domiciliato quivi in Corso Monte Cucco n.81 codice fiscale RSS LRT 71E04 L219U.

artigiani: dr. GATTO BARBARA, nata a Palermo il 12 maggio 1980 codice fiscale GTT BBR80E52G273Z; domiciliata a a Roma in Via Gennaro Cassiani n.15

riciclatori : CAMPAGNOLO GIOVANNI nato a Bassano del Grappa il 12 marzo 1964 domiciliato a Cassola Via Giotto n.14 codice fiscale CMPGNN64C12A703J

sistemi epr: dr. PRIORI MICHELE nato a Roma il 26 gennaio 1985, ivi domiciliato in Via Ridolfino Venuti n.10 codice fiscale PRRMHL85A26H501A

C) In deroga alle norme statutarie per gli organi di controllo viene nominato soltanto un revisore contabile nella persona del prof. PATERNÒ DI MONTECUPO MAURIZIO nato a Napoli il 12 dicembre 1949 domiciliato a Milano, Via Ludovico Settala n.38 codice fiscale PTRMRZ49T12F839F che dura in carica per un triennio fino all'approvazione del bilancio dell'anno 2024;

D) Viene nominato Direttore Generale il dr. **ZILLA MICHELE** nato a

Montefalcone Di Val Fortore (BN) il 9 agosto 1957, domiciliato in Roma, via vicenza n. 29, codice fiscale ZLL MHL 57M09 F494N.

E) Il primo esercizio finanziario si chiuderà il 31 dicembre 2022.

F) il Fondo consortile di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) viene sottoscritto nel modo seguente:

i) produttori: "F.LLI CAMPAGNOLO S.P.A."; "LEVA S.P.A." e "REMMERT S.P.A.", ciascuno la quota di euro 2000,00 (duemila virgola zero zero);

ii) associazioni di categoria: "CONFARTIGIANATO IMPRESE", "C.N.A. Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa" e "CASARTIGIANI Confederazione Autonoma Artigiani", ciascuno la quota di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero),

iii) aziende riciclo: "TINTESS S.P.A.", la quota di euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero);

iv) sistema gestione epr: "COBAT TECH S.P.A.", la quota di euro 1000,00 (mille virgola zero zero) ,

le somme verranno versate entro il 30 aprile 2022.

Le spese del presente, sua registrazione, annesse e dipendenti, sono a carico del consorzio.

I comparenti mi esonerano dalla lettura di quanto allegato avendone esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto ai comparenti che lo approvano. Dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, occupa di otto fogli intercalati le prime ventinove facciate per intero e quanto fin qui della presente e viene sottoscritto alle ore dodici e minuti quindici.

FIRMATO: MICHELE ZILLA -ANTONELLA MARTINETTTO -MICHELA CAMPAGNOLO -ALBERTO RUSSO -GIOVANNI CAMPAGNOLO - GIOVANNI D'ALESSANDRO - GATTO BARBARA - STEFANIA ALESE - BRUNO CESARINI NOTAIO

Allegato "A" all'atto Rep 143075/14800

Repertorio N. 143074

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di marzo.

(30 marzo 2022)

In Roma, Via Vicenza n. 29.

Innanzi a me dottor Bruno Cesarini, Notaio in Ladispoli, iscritto al

Collegio dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente il signor:

MORANDI GIANCARLO, nato a Milano il 28 dicembre 1939, domiciliato

per la carica ove appresso, presidente, il quale interviene quale

amministratore unico della società "**COBAT TECH S.P.A.**", con sede in

Roma, Via Vicenza n. 29, capitale sociale di Euro 100.000,00 i.v.,

iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale

14393361002 appresso indicato come "**parte mandante**"

Io notaio sono certo dell'identità personale del comparente il quale con il

presente atto nomina e costituisce procuratore speciale della società il

dottor **ZILLA Michele** nato a Montefalcone Di Val Fortore (BN) il 9

agosto 1957, domiciliato in Lecco, Via del Seminario n. 30, appresso

indicato come "parte mandataria" affinché n nome e per conto della

società abbia a costituire un consorzio denominato "COBAT TESSILE"

avente ad oggetto la gestione del fine vita di tessuti ed affini.

Il costituito procuratore avrà il potere di:

- partecipare all'atto di costituzione dell'ente, sottoscrivendolo;

- approvare lo statuto e gli eventuali regolamenti;



Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto al comparente
che lo approva.

Dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia e completato a
mano da me Notaio, occupa di un foglio le prime due facciate per intero
e quanto fin qui della presente.

Fianco Umberto

Allo Green



Allegato B all'atto Rep. 143075/14800

REPERTORIO N. 8235

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di Marzo,
in Roma, presso la sede dell'Associazione **Confartigianato Im-
prese**, Via San Giovanni in Laterano n. 152.

Addi (30 - 03 - 2022)



Avanti a me Dottor **Antonia CARIDI**, Notaio in Roma, con studio
in Via Cesare Federici n. 1, iscritto nel Collegio dei Di-
stretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

E' presente il Signor:

- **GRANELLI Marco**, nato il 22 Novembre 1962 a Salsomaggiore
Terme (PR) ed ivi residente alla **Via Bargone, Case Senni 3**,
codice fiscale dichiarato: GRN MRC 62S22 H720H, domiciliato
per la carica in Roma Via San Giovanni in Laterano 152, il
quale interviene al presente atto non in proprio ma, nella
sua qualità di **Presidente Confederale** e di legale rappresen-
tante pro tempore della:

- "**CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DELL'ARTIGIANATO E DELLE
IMPRESSE**" in brave "**CONFARTIGIANATO IMPRESE**" associazione non
riconosciuta con sede legale in Roma, Via San Giovanni in La-
terano n. 152, codice fiscale 80429270582, munito dei neces-
sari poteri allo stesso spettanti in forza del vigente statu-
to.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e



poteri lo Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto con il quale, agendo nella sopra espressa qualifica, dichiara di nominare, come effettivamente nomina, procuratore speciale della Associazione il Dottor: _____

- D'ALESSANDRO Giovanni, nato il 28 Ottobre 1969 a Roma ed ivi residente alla Via Monza n. 9, Codice Fiscale: DLS GNN 69R28 H501M, affinché in vece, nome e conto di "CONFARTIGIANATO IMPRESE" abbia a partecipare, sottoscrivendolo, all'atto di costituzione del Sistema Autonomo in forma collettiva (di seguito denominato "Consorzio") "COBAT TESSILE" con sede a Roma, in via Vicenza 29, avente ad oggetto la gestione del fine vita di tessuti ed affini. _____

Il costituito procuratore avrà il potere di: partecipare all'atto di costituzione dell'ente, sottoscrivendolo; approvare lo statuto sociale e gli eventuali regolamenti; determinare la denominazione sociale anche se diversa da quella sopra indicata; determinare l'oggetto sociale; determinare il fondo del Consorzio in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e la quota dello stesso da sottoscrivere pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero), sottoscrivendola; eseguire il deposito del versamento obbligatorio per legge; accettare ed approvare conferimenti in natura; determinare la forma amministrativa dell'ente, il numero dei consiglieri di amministrazione e dei membri dell'organo di controllo, e nominarli, stabilendone l'eventuale compenso; determinare e no-


minare i revisori e/o la società di revisione, determinandone
il compenso; fare tutto quanto altro necessario, o solo op-
portuno, anche se qui non specificatamente indicato per il
buon fine e l'esatto adempimento dell'incarico affidatogli,
senza che mai da alcuno e per nessun motivo gli si possa op-
porre mancanza, carenza od imprecisione di poteri, con pro-
messa sin da ora di rato, valido ed approvato, sotto gli ob-
blighi di legge.

Il presente mandato è conferito a titolo gratuito, da esau-
rirsi in unico contesto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho let-
to al comparente, il quale, a mia richiesta, lo approva e di-
chiara di trovarlo in tutto conforme alla sua volontà. Scrit-
to a macchina da persona di mia fiducia ed in parte completa-
to a mano da me Notaio su *citae tre*
pagine di *un*

foglio rigato e bollato come per legge. Esso viene sottoscrit-
to alle ore *12.30* e *13.00* minuti

Luigi Pizzelli
Antonio Lodi



Certifico io sottoscritto Dott. Antonia CARIDI, Notaio in Roma, con studio in Via Cesare Federici n. 1, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, ai sensi dell'art. 22 D.LGS. 82/2005, che la presente copia redatta su supporto informatico, è conforme all'originale cartaceo in mio possesso. Consta di pagine tre. Firmato digitalmente dal Dott. Antonia CARIDI Notaio in Roma oggi trenta Marzo duemilaventidue

COPIA AUTENTICA

**Certifico io sottoscritto dr. Bruno Cesarini, notaio in Ladispoli iscritto al Collegio dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia composta da quattro facciate compresa la presente, è conforme alla copia autentica contenuta su supporto informatico e certificata conforme all'originale dal notaio Antonia CARIDI di Roma con firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante sistema di verifica collocato all'indirizzo <http://vol.ca.notariato.it/> ove risulta la vigenza del certificato della firma digitale stessa rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority.
Roma 30 marzo 2022**